

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Art. 8

(Modalità per la ricerca e la raccolta dei funghi)

1. La ricerca e la raccolta dei funghi si svolgono in ogni caso nel rispetto delle seguenti modalità:

- a)** la ricerca è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
- b)** nella ricerca è sempre vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
- c)** la raccolta avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie ed evitando di danneggiare il micelio sottostante;
- d)** non sono consentite la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortica superficiale del terreno;
- e)** all'atto della raccolta, i funghi sono puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati;
- f)** non è consentito riporre i funghi in borse di plastica;
- g)** all'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti coloro che sono stati autorizzati alla raccolta a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione ai sensi dell'articolo 6;
- h)** non è consentito distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualsiasi specie di fungo, anche non commestibile o velenoso.